



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"

Scuola Infanzia, Primaria e S.S.1°

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE - tel. 0823/ 435949 - fax 0823/ 402625 - C.F. 93086020612

PEC: ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail: ceic8av00r@istruzione.it sito web: www.aldomoramaddaloni.edu.it

**AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL D.S.G.A.
AI GENITORI
ATTI
ALBO
SITO WEB**

**OGGETTO: DIRETTIVA DEL D.S. IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI- a.s.
2024-2025**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 25 del D.lgs. 165 del 2001

VISTO il D.lgs. 150/2009

VISTI gli artt. 2047 e 2048 del Codice civile;

VISTO il T.U. Decreto legislativo n. 297/94;

VISTI in particolare l' art.328 (Disciplina alunni) e art. 491 (orario di servizio docenti) del D.lgs 297/94;

VISTO il DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R.24/06/1998 n. 249)

VISTO il D. Lgs 81/2008, art. 18 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente);

VISTA la L.107/2015, art.1, co.85.

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e successive Sequenze Contrattuali;

VISTO il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;

VISTO il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni (DPR n.62/2013);

VISTE le Indicazioni e istruzioni per l'applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare, introdotte dal D. Lgs. 150/2009 e dal D. Lgs 75/2017.

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2023 n. 81- Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165». (23G00092) (GU Serie Generale n.150 del 29-06-2023)

PREMESSO CHE

-Il Dirigente Scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della Scuola (art. 25 D.lgs 165/01).

-La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il personale docente/ATA deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.

EMANA

la seguente **DIRETTIVA** sulle misure organizzative adottate concernenti la vigilanza sugli alunni:

VIGILANZA ED ORARIO DI SERVIZIO

- **La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.**

- **La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice civile.**

Ai sensi dell'art. 2047 C.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto". Secondo l'art. 2048 c.c. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

- Secondo l'Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09, "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (e delle loro ore di insegnamento) e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Dunque, l'obbligo di vigilanza sui minori inizia nel momento in cui essi vengono accolti a scuola e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro dei genitori o di persona delegata o di altro soggetto legittimato al prelievo.

- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti allontanarsi dalla propria aula, se non per gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso, l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico del suo piano che provvederà a vigilare sugli stessi sino al ritorno del docente.

- **I collaboratori scolastici sono tenuti a coadiuvare i docenti nella sorveglianza degli alunni all'interno del reparto assegnato.** La Tabella A – profili di area del personale ATA, allegata al CCNL vigente, prevede che il collaboratore scolastico "è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". I collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare il reparto assegnato e a vigilare sugli alunni nel momento in cui si recano al bagno. Essi non possono abbandonare la postazione assegnata, neanche su richiesta dei docenti. In caso si renda necessario allontanarsi temporaneamente, per gravi e comprovati motivi, essi sono tenuti a darne sempre tempestiva comunicazione al DSGA o referente di Plesso, al fine di poter provvedere ad una sua celere sostituzione.

- **I docenti** devono tempestivamente **comunicare eventuali ritardi ovvero la propria assenza** (oltre che agli Uffici di Segreteria) al referente di Plesso, che provvederà a disporre la sostituzione. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso al responsabile di plesso, che provvederà ad informare gli uffici di segreteria e il Dirigente Scolastico.

- Per la **vigilanza durante gli intervalli** i docenti sono coadiuvati dal collaboratore scolastico, che stazionerà lungo i corridoi.

- I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula. Qualora i docenti interessati nel cambio fossero entrambi

impegnati nell'ora precedente dovranno **effettuare il cambio il più brevemente possibile**. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario.

- Durante la **refezione scolastica**, il personale docente vigilerà affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.
- Durante il **periodo tra il termine delle lezioni antimeridiane e l'inizio di eventuali attività pomeridiane** gli alunni, se autorizzati dai genitori/dagli esercenti la responsabilità genitoriale/, possono trattenersi a scuola negli spazi loro indicati dai Collaboratori del Dirigente o dal personale ATA. La vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici in servizio ed ai docenti appositamente incaricati.
- Non è consentito l'accesso degli studenti ai **laboratori** senza la presenza di un docente, che è tenuto a vigilare su di essi durante tutta l'attività didattica ed è tenuto a riaccompagnarli in classe al termine della lezione.
- In **palestra**, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula. Essi sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività, avendo cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali.
- Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli.
- Il docente è responsabile del **corretto uso delle attrezzature** da parte degli studenti che gli sono affidati. Tale responsabilità deriva non solo dal generale obbligo di sorveglianza, ma anche dalle normative vigenti in tema di prevenzione della sicurezza nei luoghi di lavoro. I docenti sono tenuti, pertanto, a:
 - vigilare sull'incolumità degli alunni durante la permanenza a scuola e, comunque, durante lo svolgimento di ogni iniziativa proposta dalla scuola;
 - informare ed istruire gli studenti sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali;
 - informare gli alunni su eventuali rischi connessi alla frequenza di laboratori, palestre o altri spazi o rischi connessi all'uso delle attrezzature e dei materiali, indicando ogni possibile mezzo e/o strategia per prevenire incidenti;
 - informare e discutere con gli studenti il regolamento d'uso del/dei laboratorio/i utilizzato/i;
 - vigilare attentamente e costantemente perché gli studenti osservino le istruzioni e le disposizioni ricevute;
 - verificare l'idoneità e la perfetta efficienza degli strumenti utilizzati per le esercitazioni; controllare che gli studenti loro affidati usino le attrezzature in modo corretto e coerente con le finalità educativo-didattiche della scuola.

ENTRATA ED USCITA ALUNNI - ACCESSO GENITORI

- Al fine di consentire che le **operazioni d'ingresso** degli allievi si svolgano con la massima celerità e sicurezza, è fatto assoluto **divieto ai genitori** o altri accompagnatori degli alunni di **accedere nell'edificio scolastico**.
- Presso ciascun **ingresso** è presente un collaboratore scolastico, chiamato a prestare la dovuta vigilanza sugli alunni, il quale consentirà l'accesso all'edificio scolastico al suono della campanella. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
- **Non è consentito l'ingresso degli alunni prima dell'orario previsto**, salvo eccezionali deroghe, specificamente autorizzate dal DS, verificata la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza prescritti dalla norma.
- Durante lo **svolgimento delle attività scolastiche**, le porte degli edifici rimarranno chiuse e saranno sorvegliate dai collaboratori scolastici
- È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola, se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato.

- L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.
- Per le **uscite anticipate**, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'uscita anticipata, **previa autorizzazione del DS o di un suo collaboratore all'uopo delegato**.
- Al fine di consentire che le **operazioni di uscita** si svolgano con la massima celerità e sicurezza, i genitori sono tenuti a non accalcarsi davanti all'uscita ed a rispettare il piano di uscite scansionate predisposto dal D.S per motivi di sicurezza, esposto all'Albo, al sito WEB.
- Al termine di ogni turno di attività scolastica, antimeridiano o pomeridiano, **presso ciascuna porta di uscita dell'edificio, sarà presente un collaboratore scolastico** con il compito di prestare la dovuta **vigilanza al passaggio** degli alunni. Gli **altri collaboratori scolastici** in servizio nel turno **vigileranno il transito** degli alunni nei rispettivi piani di servizio.
- I **docenti** impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad **accertarsi che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e sono tenuti ad accompagnare gli alunni, ordinatamente in fila, fino all'uscita** predisposta, rispettando il piano di uscite scansionate predisposto dal D.S per motivi di sicurezza, esposto all'Albo, al sito WEB, e ad **affidare l'alunno al genitore e/o adulto delegato per iscritto** (il personale presente deve verificare se la persona che preleva l'allievo corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria. A tal fine agli insegnanti viene fornito l'elenco dei soggetti delegati).
- I genitori potranno autorizzare il proprio figlio, frequentante la **Scuola Secondaria di primo grado**, all'**uscita autonoma** compilando l'apposito modello fornito dalla scuola. A tal fine agli insegnanti viene fornito l'elenco degli alunni autorizzati. **In nessun caso tale autorizzazione potrà essere utilizzata per le uscite anticipate**, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane.
- I genitori o persona delegata, se in via eccezionale sono impossibilitati a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno
- In caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, in assenza di preventiva comunicazione, trascorso un congruo periodo di attesa e risultati vani i tentativi di stabilire un contatto telefonico, i docenti informeranno il personale amministrativo che contatterà la locale Stazione dei carabinieri o i vigili urbani per la consegna del minore.

Al fine di garantire l'effettività delle misure previste nella presente direttiva, il D.S.G.A. predisporrà le dovute misure organizzative per il personale A.T.A.

TUTTI I SOGGETTI IN INDIRIZZO SONO TENUTI ALL'OSSERVANZA DELLE SUDETTE PRESCRIZIONI

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Ione Renga

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993)